

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2019, n. 062/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'articolo 7 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali) emanato con decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 124.

- OMISSIS -

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'articolo 7 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali) emanato con decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 124

Art. 1 - modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 124/2015

Art. 2 - modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 124/2015

Art. 3 - modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 124/2015

Art. 4 - inserimento degli articoli 5bis e 5ter nel decreto del Presidente della Regione 124/2015

Art. 5 - abrogazione articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 124/2015

Art. 6 - modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 124/2015

Art. 7 - entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 124/2015

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 124 recante "Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'articolo 7 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali)", è sostituito dal seguente :

<< Art. 3 (Riduzione di aliquota)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento applicano, al valore della produzione realizzato nel territorio regionale, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) come di seguito articolata:

a) ridotta a zero per i primi tre periodi di imposta,

b) ridotta del 2,9 per cento per il quarto e quinto periodo di imposta.

2. Per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento già costituiti o che hanno già trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2015, le riduzioni dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019 con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio ivi previsti, fermo restando l'applicazione della riduzione pari all'1 per cento dell'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo 446/1997 per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2015, all'1 gennaio 2016, all'1 gennaio 2017 e all'1 gennaio 2018 >>.

art. 2 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 124/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 124/2015 la lettera d) è abrogata.

art. 3 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 124/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 124/2015 dopo le parole << Irap ridotta>> sono aggiunte le seguenti : << secondo quanto previsto dall'articolo 3 >>.

art. 4 inserimento degli articoli 5bis e 5ter nel decreto del Presidente della Regione 124/2015

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 124/201, sono inseriti i seguenti:

<< Art. 5bis

Decorrenza e durata dell'agevolazione

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono applicabili per cinque periodi di imposta complessivi a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019.
3. Con riferimento ai soggetti passivi già costituiti o che hanno già trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2015, fermo restando l'applicazione della riduzione pari all'1 per cento dell'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo 446/1997 per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2015, all'1 gennaio 2016, all'1 gennaio 2017 e all'1 gennaio 2018, le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019. In tale ipotesi, nei loro confronti trovano applicazione le aliquote differenziate previste, rispettivamente, per i primi tre periodi di imposta e i due periodi di imposta successivi a quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale, sino al compimento del quinto periodo di imposta.
4. Per i soggetti di nuova costituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) l'aliquota Irap ridotta si applica nel periodo d'imposta in cui il soggetto si è costituito e nei quattro periodi d'imposta immediatamente successivi.
5. Per i soggetti già costituiti che stabiliscono un insediamento produttivo nel territorio regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), l'aliquota Irap ridotta si applica nel periodo d'imposta in cui il soggetto apre il primo insediamento produttivo nel territorio regionale e nei quattro periodi d'imposta immediatamente successivi, anche in caso di apertura di ulteriori insediamenti produttivi nel corso dei successivi periodi d'imposta.

Art. 5ter

Applicazione della aliquota agevolata in sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019

1. I soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2019 assumono, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota le riduzioni di cui all'articolo 3, comma 1. >>.

art. 5 abrogazione articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 124/2015

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 124/2015 è abrogato.

art. 6 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 124/2015

1. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 124/2015, è sostituito dal seguente:

<< 4. I soggetti già beneficiari delle riduzioni di aliquota di cui all'articolo 3 possono nuovamente accedere alle misure agevolative di cui al presente regolamento a condizione che, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 5, siano decorsi almeno cinque anni dalla cessazione dell'attività sul territorio regionale. >>.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.